



**UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di
CATANZARO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU
MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO	4
ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	6
ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE.....	7
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO.....	7
ARTICOLO 5 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ARTICOLO 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 7 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE.....	9
ARTICOLO 8 – VARIANTI	9
ARTICOLO 9 – VARIAZIONI ENTRO IL 20 %	9
ARTICOLO 10 – LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ARTICOLO 11 – LA VERIFICA DI CONFORMITA’.....	10
ARTICOLO 12 – INADEMPIMENTI E PENALITA’	10
ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE.....	11
ARTICOLO 14 – RECESSO	12
ARTICOLO 15 – PAGAMENTO DELLE FATTURE.....	12
ARTICOLO 16 – REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO	13
ARTICOLO 16 BIS – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL’APPALTO.....	14



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE
PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023**

ARTICOLO 16 TER – RITENUTE FISCALI OPERATE AI DIPENDENTI NELLA FILIERA DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI	14
ARTICOLO 17 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP	16
ARTICOLO 18 – PROROGA CONTRATTUALE.....	16
ARTICOLO 19- GARANZIA DEFINITIVA.....	16
ARTICOLO 20 – SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.....	17
ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI	17
ARTICOLO 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.....	17
ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE	18
ARTICOLO 24 – COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO.....	18
ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE	18
ARTICOLO 26 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	18
ARTICOLO 27 - CLAUSOLE PARTICOLARI.....	19
ARTICOLO 28 – NORMATIVA DI RINVIO.....	19
ARTICOLO 29 – PRIVACY.....	19



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente capitolato disciplina il contratto per l’espletamento del servizio di Consulenza per le “Procedure per la protezione della proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in tutte le fasi, organizzative, gestionali e di assistenza tecnica e legale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, modificato dalla legge n. 102 del 24 luglio 2023 (pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 184 del 8 Agosto 2023), nonché nel rispetto dei regolamenti interni della Stazione Appaltante, così come di volta in volta approvati e pubblicati dai competenti organi accademici.

Le procedure per la protezione intellettuale riguardano i seguenti ambiti tematici: **a) Biomedico, b) Biotecnologico, c) Farmaco biologico, d) Veterinaria, e) Giuridico, economico, sociale.**

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- **Ricerca sullo Stato.**

L’operatore effettuerà una ricerca tra la documentazione brevettuale e fornirà un parere tecnico-legale rispetto all’esistenza di domande di brevetto e /o brevetti concessi in grado di ostacolare l’iter di tutela brevettuale.

- **Assistenza e consulenza per il deposito di una domanda di brevetto nazionale all’UIBM.**

Tale attività ricomprende la redazione dei documenti a supporto della domanda di brevetto, quali Descrizione, Riassunto, Rivendicazioni e Disegni; Traduzione delle rivendicazioni in inglese e deposito della domanda presso gli organismi competenti; Trasmissione del Rapporto di Ricerca UIBM e commenti preliminari; Risposta al Rapporto di Ricerca UIBM.

- **Assistenza e consulenza per il deposito di una domanda di brevetto Europeo (primo deposito), ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera del 5 ottobre 1973 e successive integrazioni e modificazioni.**

1. Invio del rapporto di Ricerca con commenti preliminari
2. Replica al Rapporto di Ricerca.

- **Assistenza e consulenza per l’estensione di una domanda di brevetto nazionale all’EPO (ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera del 5 ottobre 1973 e successive integrazioni e modificazioni).**

1. Invio del rapporto di Ricerca con commenti preliminari
2. Replica al Rapporto di Ricerca

Viale Europa (località Germaneto) Campus Universitario - 88100 CATANZARO
Tel. 0961.3696091/94/6132 - Fax: 0961.3696099



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

- **Assistenza e consulenza per il deposito/Estensione di una domanda di brevetto a livello internazionale o nazionale al WIPO (ai sensi del PCT – Patent Cooperation Treaty - del 19 giugno 1970).**
 3. Invio del rapporto di Ricerca con commenti preliminari,
 4. Replica al Rapporto di Ricerca.
 5. Deposito delle fasi nazionali/regionali di una domanda di brevetto a livello internazionale: assistenza alle procedure nazionali/regionali anche attraverso i corrispondenti locali dell’operatore economico.
- **Monitoraggio e Gestione delle scadenze.**

Invio con congruo anticipo dei diversi “Avvisi di scadenza”.
- **Espletamento delle procedure per il mantenimento in vita dei titoli di Proprietà Industriale.**
- **Assistenza alla fase di concessione di una domanda di brevetto; convalida del brevetto europeo concesso nei Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo.**
- **Risposte ad Azioni Ufficiali.**
- **Procedure orali durante l’esame brevettuale condotto dall’EPO; procedure di appello di fronte all’EPO o ad altri uffici brevetti extra-europei; procedure di opposizioni di fronte all’EPO; ricorso alla commissione dei ricorsi.**
- **Assistenza e consulenza per domande di brevetto presentate in co-titolarità con altri enti o società private.**
- **Consulenza ed Assistenza legale per la redazione della contrattualistica in caso di cessione o licenza dei titoli di Proprietà Industriale.**

La consulenza ed assistenza in caso di cessione può sostanziarsi sia nella predisposizione, in tempi congrui, della contrattualistica accompagnata da una relazione, sia, nel caso di un contratto già esistente, nella revisione dello stesso e nella redazione di un parere tecnico legale circa la sua congruità e convenienza.
- **Ricerche di anteriorità marchi nei registri di interesse con redazione del relativo parere tecnico-legale sulle ricorrenze riscontrate.**
- **Assistenza e Consulenza per il deposito della domanda di registrazione di marchio nazionale/dell’Unione Europea e di marchi nazionali esteri.**
- **Assistenza e Consulenza per la tutela di design e modelli.**



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

- **Valorizzazione mediante cessione, licenza o altra forma di commercializzazione, previa autorizzazione dell’Università, a soggetti interessati ad utilizzare tecnologie di cui è titolare o co-titolare l’Ateneo.**

Ciascuna tecnologia oggetto di affidamento può essere:

- a) allo stadio di idee di cui si sta definendo una strategia di tutela,
- b) oggetto di deposito di una (o di una famiglia di) domanda(e) di brevetto (o altro titolo di protezione della proprietà intellettuale), in una qualsiasi fase del processo di concessione del(i) titolo(i),
- c) oggetto di uno o di una famiglia di titoli di tutela già concessi

L’affidatario del servizio dovrà cercare di ottenere il massimo prezzo/corrispettivo possibile per la cessione/licenza del brevetto oggetto dell’incarico;

oltre ad eventuali altre attività che dovessero rendersi necessarie per la corretta esecuzione del servizio.

ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

il servizio, oggetto dell’appalto, dovrà essere prestato per il periodo di sei anni, decorrenti dal verbale di avvio del servizio, con l’eventuale opzione di estendere la durata contrattuale per un ulteriore anno, qualora nei sei anni originari, non sia stato raggiunto l’importo massimo dell’appalto pari a € 150.000,00, oltre IVA come per legge.

Quest’ultima opzione è rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione Appaltante, per cui l’operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, non dovesse essere raggiunto tale importo.

Qualora prima della scadenza del periodo di vigenza contrattuale sia stato raggiunto per servizi eseguiti il massimo dell’importo previsto, il rapporto contrattuale avrà termine anticipatamente e l’operatore economico non potrà pretendere alcunché.

In tal caso, la Stazione Appaltante e l’Operatore economico redigeranno un verbale di ultimazione del servizio e di contabilizzazione conclusiva degli importi erogati.

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l’esecuzione del servizio esclusivamente dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).

I servizi verranno eseguiti in osservanza dei tempi indicati nei relativi ordini.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) nonché del Regolamento Brevetti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

emanato con D.R. n. 1276 del 18/12/2014 e pubblicato in data 07/01/2015 sul sito web dell’Ateneo alla pagina <http://web.unicz.it/it/page/regolamenti-ricerca-e-trasferimento-tecnologico>, nonché nel rispetto dei regolamenti interni della Stazione Appaltante, così come di volta in volta approvati e pubblicati dai competenti organi accademici.

ARTICOLO 3 – DURATA CONTRATTUALE

Il servizio decorrerà dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto e avrà durata di sei anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

L’Università si riserva la facoltà di ordinare l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto all’art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso è subordinato alla presentazione, da parte dell’operatore economico affidatario, della documentazione giustificativa dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizio, oggetto dell’appalto, che sarà di volta in volta affidata mediante atto scritto.

Nell’atto di affidamento sarà, altresì, definito l’oggetto della prestazione, il relativo costo, determinato mediante applicazione dei costi unitari offerti dall’operatore economico in fase di gara, e i tempi assegnati per la sua esecuzione, che assumeranno validità contrattuale anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.

L’affidamento sarà effettuato a misura per cui all’affidatario saranno corrisposte esclusivamente le competenze relative alle attività effettivamente espletate sulla base di un listino prezzi di contratto determinato mediante l’applicazione del ribasso offerto dall’affidatario ai prezzi di gara.

Le tasse di ogni genere (deposito, esame, pubblicazione, concessione, annualità di mantenimento e qualsiasi altra tassa prevista della procedure brevettuali o di tutela) che sarà necessario corrispondere alle Autorità competenti sono escluse dal computo della presente procedura e sono a carico della Stazione Appaltante, che provvederà al relativo rimborso a fronte del relativo giustificativo di spesa.

Tali spese saranno anticipate dall’operatore economico aggiudicatario del servizio e saranno riconosciute dall’Ateneo, unitamente al pagamento della prestazione di servizio resa, a conclusione dell’iter procedurale



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

e dietro presentazione, da parte del medesimo operatore economico aggiudicatario, delle relative ricevute di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati solamente in presenza di DURC regolare e, comunque, dopo che l’Amministrazione avrà accertato la regolare esecuzione del servizio e, in ogni caso, a seguito del rilascio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto della attestazione di regolare esecuzione del servizio.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura e previa presentazione della documentazione giustificativa.

I compensi saranno liquidati entro 30 gg dalla ricezione della fattura completa della documentazione di cui al punto precedente.

Ai fini del pagamento l’operatore economico affidatario del servizio dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte della Stazione Appaltante. All’uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente servizio avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all’operatore aggiudicatario. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte della Stazione Appaltante.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso

ARTICOLO 5 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN "PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL' ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire contestualmente al trasferimento al nuovo gestore dell'intero portafoglio brevetti dell'Ateneo, unitamente a tutta la documentazione a corredo.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 8 – VARIANTI

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'appalto.

ARTICOLO 9 – VARIAZIONI ENTRO IL 20 %

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 – LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

Viale Europa (località Germaneto) Campus Universitario - 88100 CATANZARO
Tel. 0961.3696091/94/6132 - Fax: 0961.3696099



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN "PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL' ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

ARTICOLO 11 – LA VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ARTICOLO 12 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell’appalto;
- mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dell’Ateneo, pubblicato sul sito: <https://web.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo>.
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 14 – RECESSO

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 – PAGAMENTO DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFX8MU, previa



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN "PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL' ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

ARTICOLO 16 – REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ARTICOLO 16 BIS – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL’APPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 33 dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 il presente contratto è escluso dalle disposizioni di cui all’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Lo stesso, infatti, prevede prestazioni intellettuali che non necessitano della predisposizione di attrezzature e/o di materiali.

Conseguentemente per l’appalto in questione è esclusa l’anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 16 TER – RITENUTE FISCALI OPERATE AI DIPENDENTI NELLA FILIERA DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

L’impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1 del d.lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

- 1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN "PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL' ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo terzo comma ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

La certificazione di cui al quinto comma è messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

ARTICOLO 17 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

ARTICOLO 18 – PROROGA CONTRATTUALE

A norma dell’art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 6 per consentire l’espletamento delle procedure amministrative di riappalto del servizio.

ARTICOLO 19- GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell’art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall’art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l’operatore economico possenga le seguenti certificazioni:

SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014
---------	--	------



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022
--	---	------

ARTICOLO 20 – SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l’importo dell’imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all’Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ricadendo il servizio oggetto dell’appalto tra quelli aventi natura intellettuale, non si applica la clausola sociale.

ARTICOLO 24 – COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO.

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Catanzaro.

ARTICOLO 26 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico dell’Università degli Studi di Catanzaro”, approvato con D.R. n. e dal “Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”, approvato con D.R. n. 1777 del 22.12.2021,



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente della suindicata “Normativa” che si trova pubblicata al seguente indirizzo:
<https://web.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo>.

ARTICOLO 27 - CLAUSOLE PARTICOLARI

L’operatore economico affidatario del servizio ha l’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L’operatore economico affidatario del servizio ha l’obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante l’eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento in argomento e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 28 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti dell’Università di Catanzaro.

ARTICOLO 29 – PRIVACY

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il titolare del trattamento dei dati personali è “L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”, C.F. e P.IVA 97026980793/02157060795, Viale Europa - 88100 Catanzaro, T. 09613694001 PEC: protocollo@cert.unicz.it.
- b) Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@unicz.it.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Università di Catanzaro implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Rosario Punturiero